

120
08

[REDACTED]

120

R.G. n. 717/2007

R.S. n. 120/08

CRONOL. n. 848

COMUNICAZ n. 2

DEP. MINUTA 13.3.08

STAT.



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PARMA

SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Stefano Brusati ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n 717/2007 R.G. controversie di lavoro di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa

d a

[REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv.ssa [REDACTED] ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore, in [REDACTED] via
[REDACTED]

- *ricorrente/ opponente* -

c o n t r o

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.to Lorenzo Sisti e
dall'Avv.to [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo difensore, in [REDACTED] via [REDACTED]

- *resistente/ opposto* -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza del giorno 27 febbraio 2008 i difensori delle parti concludevano
come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo [redacted] esponeva di avere stipulato con il calzaturificio [redacted], con sede legale in [redacted] via [redacted] un contratto di agenzia a tempo indeterminato per la vendita per la zona in esclusiva dell'Emilia con le sue province di MO-RE-PR-PC nonché per le province di Bergamo, Brescia, Mantova e Milano.

Specificava che erano stati pattuiti pagamenti di acconti nel corso di stagione con definizione del saldo alla fine della stessa con invio da parte del Calzaturificio di e/c provvisionali in cui venivano indicati i nominativi dei clienti, l'importo fatturato e pagato e l'aliquota provvisoria dell'8%.

A metà dell'anno 2006 la società preponente non consegnava gli e/c provvisionali relativi alla stagione P/E 2005.

Specificava di avere più volte sollecitato, ma inutilmente, l'invio di tali e/c anche per le stagioni A/I 2005 e P/E 2006 oltre alla certificazione dei compensi e dei versamenti previdenziali.

La società aveva risolto il contratto di agenzia deducendo l'esistenza di una giusta causa.

Deduceva la sua impossibilità di conoscere l'ammontare delle provvigioni a lui dovute e riferite alle suddette stagioni ricordando che le provvigioni spettanti si riferivano a tutte le vendite dirette ed indirette e che maturavano con il buon esito dell'affare.

Chiedeva, quindi, che venisse ingiunta a controparte la consegna degli estratti conti provvisionali contenenti tutti gli elementi essenziali in base ai quali era stato effettuato il conteggio e riferiti alle vendite effettuate nelle zone di esclusiva di esso agente per le stagioni P/E 2005; A/I 2005/2006; P/E 2006 e A/I 2006/2007 e quindi sino al I° trimestre 2007.

Tale ricorso veniva accolto con emissione del decreto ingiuntivo Giudice del Lavoro di Parma 18 luglio 2007 n. 171/07 D.I.

Proponeva tempestivo ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la società [redacted] che contestava la inammissibilità del decreto ingiuntivo non sussistendo le condizioni di legge.

Deduceva, inoltre la illegittimità di tale decreto ingiuntivo in quanto non vi era prova che nei periodi di cui sopra fossero maturate provvigioni a favore dell'agente per le quali lo stesso aveva diritto alla redazione del conto provvigioni.

Specificava che controparte era in possesso di tutti gli elementi per fare valere nel giudizio ordinario le sue pretese ragioni creditorie che erano, per altro, del tutto inesistenti.

Chiedeva, quindi, che venisse accertata la inammissibilità, illegittimità della ingiunzione per mancanza dei presupposti di legge e conseguentemente chiedeva la revoca del d.i. opposto con dichiarazione di inefficacia giuridica dello stesso.

Si
sos
cui

La
gio
dat

Il

I
ria

Le
qua
la
L'

co
re
<20

pr

co
av
in

Ci
ir
pr

le
Ta
r:

me
ro
d:

c
c
a

c
d

r
e
i

S
n
r
t
c
k

Si costituiva in giudizio l'opposto/ ricorrente in senso sostanziale che con testava la fondatezza del proposto ricorso di cui chiedeva il rigetto.

La causa, di natura documentale, è stata decisa all'udienza del giorno 27 febbraio 2008 come da dispositivo in atti di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto ricorso in opposizione a d.i. deve essere respinto.

I fatti di causa sono pacifici tra le parti e possono così riassumersi.

Le parti hanno stipulato un contratto di agenzia in virtù del quale all'opposto/ ricorrente in senso sostanziale veniva affidata la zona meglio indicata in tale contratto e sopra ricordata.

L'opposto/ ricorrente in senso sostanziale ha lamentato la mancata consegna da parte della società preponente degli e/c provvisori relativi alle stagioni P/E 2005; A/I 2005/2006; P/E 2006 e A/I 2006/2007 e quindi fino al I° trimestre 2007.

altresì circostanza pacifica in causa che la società preponente/ opponente e convenuta in senso sostanziale non ha consegnato nessuno di tali e/c provvisori all'opposto. Pur dopo avere elaborato e consegnato gli e/c prodotti dall'opposto in fase ingiuntiva come doc. 2.

Ciò precisato la società opponente ha eccepito - se non si è male inteso il ricorso in opposizione a d.i- la inammissibilità della procedura monitoria e del relativo d.i. mancando le condizioni di legge ex art. 633 c.p.c.

Tale eccezione deve essere respinta in quanto l'opposto/ ricorrente in senso sostanziale ha chiesto la consegna di una cosa mobile determinata (id est il più volte citato e/c provvisorio relativo ai periodi sopra ricordati) deducendo - sulla base dell'art. 1749 c.c.- la esistenza del suo diritto (con conseguente obbligo a carico della società opponente) alla consegna di tale cosa mobile determinata, il tutto dopo avere allegato (con allegazione e relativa produzione documentale non contestata in causa) che la società preponente, nella prima fase del rapporto contrattuale in essere tra le parti, aveva regolarmente adempiuto a tale sua obbligazione, con la elaborazione e consegna dei documenti prodotti nella fase ingiuntiva e contrassegnati dal n. 2.

Se così è, ed è così sulla base del ricorso per d.i., la procedura monitoria appare essere ammissibile ed attivata in presenza dei requisiti previsti dalla legge che, appunto, prevede il ricorso a tale procedura da parte di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata con conseguente richiesta di ingiunzione di consegna della stessa (v. espressamente sul punto Cass. n.

5957/1978 che ha affermato che è pienamente ammissibile la domanda, proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, con la quale venga esercitata un'azione di carattere personale avente per oggetto la consegna di una cosa in quanto l'art. 633 c.p.c., nel riferirsi alla domanda "di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata" sta ad indicare qualsiasi prestare di daree che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio e tale principio appare pienamente applicabile anche nel caso in esame in quanto, sulla base dell'art. 1749 c.c. - v. anche oltre - la società preponente ha l'obbligo di consegnare (id est dare) all'agente l'e/c ivi previsto e ciò sulla base del rapporto contrattuale tra di loro stipulato).

La circostanza che non vi sia la prova della esistenza di tale documento non si vede come possa precludere al preponente la possibilità di adire la procedura attesa la esistenza del suo diritto (v. oltre) alla consegna della predetta documentazione ed atteso che la sopra ricordata affermazione difensiva della parte opponente non può significare altro la sostanziale impossibilità di adire l'autorità giudiziaria (in via ingiuntiva o con un ricorso ordinario) in presenza di un inadempimento della preponente all'obbligo sulla stessa gravante ex art. 1749 c.c.

L'esistenza del diritto fatto valere dell'opposto/ ricorrente in senso sostanziale deve essere affermata proprio sulla base di quanto previsto dall'art. 1749 c.c.

La società preponente/ opponente ha sostanzialmente allegato che il diritto dell'agente alla consegna dell'estratto conto delle provvigioni sorge solamente quando tali provvigioni risultano essere maturate con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo (e quindi anche della domanda azionata dal belletti) non avendo quest'ultimo dimostrato in alcun modo che nei predetti periodi siano maturate delle provvigioni in suo favore, con conseguente diritto alla redazione del conto provvigioni.

Anche tale eccezione deve essere disattesa in quanto appare essere condivisibile al difesa dell'opposto quando ricorda che il termine "maturate" che compare nell'art. 1749 c.c. si riferisce alla maturazione del diritto alla provvigione e non alla sua esigibilità.

In caso contrario verrebbe sostanzialmente meno il senso del terzo comma del prec. art. 1749 c.c. che riconosce il diritto dell'agente di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

L'interpretazione qui accolta si fonda anche sulla necessità di contemperare gli obblighi informativi di cui sopra con la possibilità concessa dall'art. 1748 c.c. di deferire il pagamento delle provvigioni sino al momento del pagamento del terzo.

Va infatti considerato che la regola generale - pur derogabile - prevede il diritto dell'agente al pagamento delle provvigioni con riferimento alla conclusione dell'affare.

Int
val
aff
pro
eff
ciò
crea
è c
insu
quin
di
semp
risc
appa
diri
arco
dalla
prede
La ci
caric
prese
succe
nel
ricor
giuri
provvi
a cari
La ci
prepor
docume
d.i.
non c
contro
d.i.)
comunq
senso
provve
parte
Ugualme
l'agent
valere
per al
present
inesist
dall'op
richies
concili
vertend
diritto
prepone
riferime

Interpretando la norma nel senso voluto dalla società opponente (vale a dire obbligo di redazione dell'e/c solo in presenza di affari per il cui il preponente aveva maturato il diritto alla provvigioni perché si tratta di affari non solo conclusi per effetto della attività dell'agente ma anche andati a buon fine, e ciò in conformità alla clausola contrattuale di cui al punto 3) si crea un trattamento deteriore per l'agente nei casi in cui - come è quello oggetto di causa - la società preponente afferma la insussistenza del diritto dell'agente a percepire provvigioni e quindi la insussistenza del suo diritto a vedersi consegnato l'e/c di cui all'art. 1749 c.c. e ciò in quanto, a fronte di tale semplice affermazione della società preponente (non meglio riscontrata e francamente poco credibile di per sé atteso che appare difficile pensare che l'agente non abbia maturato il diritto ad ottenere almeno un euro di provvigioni per il non breve arco di tempo dedotto in causa), l'agente non si vede consegnata dalla preponente alcuna documentazione idonea a supportare la predetta affermazione.

La circostanza che l'art. 1749 c.c. non prevede alcuna sanzione a carico del preponente che non consegna l'e/c delle provvigioni, in presenza dei presupposti di legge per la sua redazione e successiva consegna all'agente, non si vede che rilevanza abbia nel presnete giudizio atteso che, come visto, l'opposto/ricorrente in senso sostanziale agisce per la tutela giurisdizionale del suo diritto alla consegna di tale e/c provvigioni e non certo per ottenere una sanzione (inesistente) a carico del preponente inadempiente.

La circostanza, poi, che l'art. 1749 c.c. neppure prevede che il preponente possa essere obbligato coercitivamente a redigere tale documento ed a consegnarlo a seguito di esecuzione forzata del d.i. ugualmente non rileva poiché tale argomentazione afferisce non certo alla fase di emissione del d.i. e di successivo controllo giudiziale a contraddittorio pieno (leggi opposizione a d.i.) della sussistenza dei requisiti di emissione di tale d.i. e, comunque, di fondatezza della domanda dell'opposto/ricorrente in senso sostanziale ma alla fase, successiva, di attuazione del provvedimento giudiziale in assenza di adempimento spontaneo da parte del soggetto ingiunto/obbligato.

Ugualmente, infine, non appare rilevante la circostanza che l'agente sia o meno in possesso di tutti gli elementi per fare valere nel giudizio ordinario le sue presunte ragioni creditorie (per altro contestate dalla società opponente) e ciò in quanto il presente giudizio non verte certamente sulla esistenza/inesistenza dei crediti per provvigioni come indicati dall'opposto/ricorrente in senso sostanziale come indicati nella richiesta di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (v. doc. 6 procedimento monitorio), al contrario vertendo solo ed esclusivamente sulla esistenza/inesistenza del diritto dell'agente alla consegna da parte della società preponente del piu' volte citato e/c provvigioni e ciò con riferimento ai periodi meglio indicati piu' sopra.

Pertanto si può concludere nel senso di affermare la esistenza del diritto azionato in causa dall'opposto/ ricorrente in senso sostanziale e della esistenza delle condizioni di legge per fare valere tale diritto in via monitoria.

Il proposto ricorso in opposizione a d.i., pertanto, deve essere respinto con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

La società opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto della spese del presente giudizio, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Parma,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) respinge il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo Giudice del Lavoro di Parma meglio specificato in atti che si conferma;
- b) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di causa in favore di parte opposta che si liquidano nell'importo di euro 1.750,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre quanto dovuto per Iva e Cpa come per legge.

Parma, 27 febbraio 2008.

IL CANCELLIERE ES
(Lucia Magni)

Il Giudice del Lavoro
Dott. Stefano Brusati

UFFICIO
DELLA CANCELLERIA

21 MAR 2008

IL CANCELLIERE ES
(Lucia Magni)

Per copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Parma, li 28.208

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B3
f.to (Lucia Magri)

E' copia di copia rilasciata in forma esecutiva all'avv.to



Parma, li 28.208

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B3
(Lucia Magri)

